

REGOLAMENTO (CE) N. 1135/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1999

che indice una seconda gara per la mobilitazione di carni suine sul mercato comunitario in previsione di un successivo inoltro a destinazione della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1125/1999⁽³⁾, ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, di tale atto, la gara può vertere sulla determinazione delle spese di fornitura di prodotti da mobilitare sul mercato comunitario; che per tale fornitura le spese comprendono in particolare il prezzo del prodotto e le spese di condizionamento e di stampigliatura dei prodotti da consegnare allo stadio di consegna stabilito nel bando di gara;
- (2) considerando che, ai fini delle forniture decise con il regolamento (CE) n. 2802/98, è opportuno applicare tali disposizioni per la fornitura di 40 000 t di carni suine, suddivise in 50 partite;
- (3) considerando che, per favorire il rapido avvio dell'operazione e per rispettare le condizioni di concorrenza, è opportuno ricorrere, per un numero limitato di partite, a prodotti i quali abbiano formato oggetto di un contratto nel quadro del regolamento (CE) n. 2042/98 della Commissione, del 25 settembre 1998, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2619/98⁽⁵⁾, e siano usciti dall'ammasso dopo il periodo di magazzinaggio contrattuale oppure in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3533/93⁽⁷⁾;
- (4) considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alle forniture di cui trattasi, in particolare per

quanto concerne la qualità, il condizionamento e la stampigliatura, e prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento;

- (5) considerando che è opportuno rammentare che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 111/1999, l'aggiudicatario è tenuto a sottoporsi, nel territorio della Comunità, ai controlli richiesti ed effettuati dagli agenti designati dal paese beneficiario;
- (6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di fornitura di 40 000 t di carni suine carcasse equivalenti, con caratteristiche e qualità conformi a quanto indicato nell'allegato I, da consegnare quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 111/1999, nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Per una data partita la fornitura comporta:

- a) l'acquisto dei prodotti di cui all'allegato I, da mobilitare sul mercato comunitario, e, nel caso di acquisto di prodotti freschi, la loro trasformazione in prodotti congelati;
- b) il condizionamento e la stampigliatura dei prodotti, conformemente alle disposizioni dell'allegato I;
- c) la consegna dei prodotti allo stadio di uscita magazzino frigorifero nella Comunità, presso il luogo indicato dal concorrente nella propria offerta, caricati su un mezzo di trasporto, entro il termine stabilito all'allegato II;
- d) il mantenimento del prodotto a disposizione del trasportatore, prima dell'inizio del carico, per un periodo minimo di dieci giorni lavorativi a partire dalle date fissate nell'allegato II. Trascorso tale periodo, all'aggiudicatario della mobilitazione è corrisposto l'importo stabilito all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/1999.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 14 del 19.1.1999, pag. 3.

⁽³⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 263 del 26.9.1998, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 329 del 5.12.1998, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.